


- documento unico di regolarità contributiva – DURC – della/e impresa/e dei lavoratori autonomi, esecutrice/i dei lavori;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere (a e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., da rendersi nei modi di cui al DPR 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione attestante che gli elaborati depositati al Genio Civile di Trapani sono conformi a quelli presenti all'interno della pratica de quo;

Dal V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Alcamo li 17 DIC. 2014

L'Istruttore Tecnico

Responsabile del Procedimento



IL DIRIGENTE
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



CITTÀ DI ALCAMO

Concessione n° 245

17 DIC. 2014

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA

O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di concessione edilizia presentata, in data 28/10/2014, Prot. n.50341 N.A.P.187/2014, dal Signor Salamone Matteo nato ad Alcamo provincia di Trapani il 10/03/1969, C.F.:SLM MTT 69C10 A176J ed ivi residente in Piazza Bagolino n.19; ==
Visto il progetto redatto dal Geometra Fuoco Ragusa Salvatore, avente ad oggetto: **"Frazionamento e cambio di destinazione d'uso da magazzino ad attività artigianale di una parte di locale posto di un maggiore edificio a piano terra, sita in Alcamo tra la Piazza Bagolino e Via Archimede."** censito in catasto al **Fg.125 part.1539 sub/6 (P.T.)**, ricadente in zona "A1" del P.R.G. vigente confinante: a nord con proprietà Aguanno, a sud con proprietà Mannina, ad est con Piazza Bagolino, ad ovest con Via Archimede; =====
Vista la dichiarazione di successione, presentata presso l'Ufficio Registro di Trapani il 25/06/2002 al n.277 vol.3, in morte di Salamone Paolo; =====
Visto il parere favorevole, ai soli fini igienico - sanitario, espresso dal responsabile del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. di Trapani, Distretto Sanitario n.6 di

Alcamo con Prot.n.1119 del 24/10/2014 alle seguenti condizioni:” Parere espresso limitatamente al locale destinato ad attività commerciale, fermo restando che la futura attività sia compatibile con la tipologia descritta”;

Vista la richiesta di allaccio fognario incamerata agli atti con Prot. n.50341 del 28/10/2014;

Vista la dichiarazione di conformità ai sensi della L.13/89, D.M.236/89 e al D.M.n° 37/08;

Vista la dichiarazione ai sensi dell’art.4 D.A.1754/12;

Visto il parere dell’Istruttore Tecnico Comunale, espresso con la seguente indicazione: **“si propone favorevolmente per il rilascio della C.E”**;

Vista la L.R. 27 dicembre 1978 n.71;

Vista la Legge 15 Maggio 1997 n° 127;

Visto il D.P.R. 380/2001;

RILASCIA

la Concessione Edilizia per il **“Frazionamento e cambio di destinazione d’uso da magazzino ad attività artigianale di una parte di locale posto di un maggiore edificio a piano terra, sita in Alcamo tra la Piazza Bagolino e Via Archimede”** censito in catasto al **Fg. 125 part.1539 sub/6 (P.T.)**, ricadente in zona **“A1”** del vigente Piano Regolatore Generale, ai Signori Donato Maria nata in Alcamo provincia di Trapani il 08/10/1942 C.F.: DNT MRA 42R48 A176O, Salamone Matteo nato in Alcamo provincia di Trapani il 10/03/1969, C.F.:SLM MTT 69C10 A176J e Salamone Benedetto nato in Alcamo provincia di Trapani il 29/12/1977 C.F.: SLM BDT 77T29 A176V **proprietari per 1/3 indiviso dell’intero** e residenti in Piazza Bagolino n.19;

Si da atto che, unitamente alla presente, sarà rilasciata al richiedente una copia del progetto approvato, che rimane anche agli atti dell’ufficio, composta dai seguenti elaborati: (I) Relazione Tecnica (II) Elaborati Grafici;

dall’art. 220 del T.U. delle leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni. L’abitabilità o l’agibilità è necessaria prima che sia in qualsiasi modo iniziato l’uso della costruzione. 20) Il rilascio della Concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intende eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognatura, impianto idrico, etc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti. 21) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, l’avvenuto inizio dei lavori; 22) Il presente atto di Concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell’opera a disposizione degli Organi di Controllo. Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico la Tabella, chiaramente leggibile, nella quale sono indicati: I°) nome e cognome del Concessionario o l’indicazione della Pubblica Amministrazione dal quale dipende il lavoro; II°) nome e cognome del Progettista e del Direttore dei lavori; III°) nome della Ditta esecutrice dei lavori; IV°) data e numero della presente Concessione, destinazione d’uso e unità immobiliari consentite; V°) data entro cui devono essere ultimati i lavori come stabilito nel presente atto; VI°) Prima dell’ inizio dei lavori ovvero contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, la ditta dovrà presentare la seguente documentazione:

- Atto di nomina del Direttore dei Lavori;
- documentazione e/o dichiarazione del committente dalla quale si evincano le generalità dell’impresa/e esecutrice dei lavori ovvero dei lavoratori autonomi, in applicazione dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. riportante il timbro e/o ricevuta di avvenuta ricezione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale e da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Trapani, in originale o in copia conforme all’originale resa nei modi di legge;

presente atto viene rilasciato con salvezza del conguaglio degli oneri concessori (L.R. n.4/03 art.1).

PRESCRIZIONI GENERALI

-1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza ed igiene nei cantieri mobili e temporanei; 2) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 3) E' vietato in ogni caso ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose; 4) Il luogo destinato alle costruzioni di che trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e spazi pubblici; 5) Per le eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio Comunale competente. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti così come erano, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo; 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente; 7) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari debbano essere imbiancati agli angoli salienti a tutta l'altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale; 8) L'Ufficio Comunale competente si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni presenti, etc. che risultassero applicabili ad opere ultimate secondo i relativi regolamenti; 9) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla Legge; 10) Dovranno essere osservate le norme a disposizione di cui alla L. 05 Novembre 1971, n°1086 e successive modifiche ed integrazioni, sulle opere in conglomerato cementizio

normale e precompresso a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla L. 25 Novembre 1962, n°1684 e la L. 02/02/74 n. 64, e la L.R. n.7/2003 art.32 avente per oggetto “Provvedimenti per l’edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e successive modifiche ed integrazioni; 11) Il Committente e/o il Proprietario e/o l’Impresa esecutrice dei lavori sono responsabili dell’osservanza delle norme di cui al D. Lgs n.152/2006; 13) Il Titolare della Concessione, il Direttore dei lavori e l’Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente Concessione; 12) Per le costruzioni eseguite in difformità della Concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 15 della L. 28 Gennaio 1977, n° 10 e della L.R. 27/12/78, n° 71 e loro successive modifiche ed integrazioni. 14) I lavori devono essere eseguiti con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13) L’esecuzione dei lavori dovrà tenere conto delle disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento; 14) L’esecuzione dei lavori dovrà tenere conto della normativa in materia di inquinamento acustico; 15) Il Committente e/o il Proprietario dell’immobile è tenuto ad affidare gli eventuali lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati dall’art.1, comma 2 D.M. n.37/2008, ad imprese abilitate ai sensi dell’art.3 del medesimo D.M. degli impianti di cui al superiore punto; 16) L’Impresa installatrice deve depositare, entro 30 gg. dalla fine dei lavori la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 del D.M. 37/2008, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti; 17) I lavori devono avere inizio entro un anno dal rilascio della presente concessione, ai sensi dell’ art. 4 della L. 10/77, e devono essere ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori, pena decadenza del presente atto; 19) Ultimata la costruzione dovrà essere richiesta al Sindaco la dichiarazione di abitabilità o agibilità prescritte

